

Sommario

Pensionati: online il nuovo servizio “Consulente RED”	2
Retribuzioni convenzionali 2025 per i dipendenti italiani all'estero	3
Cambi delle valute estere: online le medie di gennaio 2025.....	4
Donazione con “nota” di premorienza: nulla osta al beneficio prima casa.....	5
PMI: modifiche alla modalità di concessione della garanzia sulle operazioni finanziarie	6
Elenco tassativo per l'autotutela obbligatoria	7
Rottamazione quater, auto aziendali e assemblee a distanza: le novità dal decreto Milleproroghe	9

Pensionati: online il nuovo servizio "Consulente RED"

Il servizio serve a consultare i dati rilevanti utilizzati dall'INPS per la verifica delle prestazioni collegate al reddito.

È online sul portale INPS il nuovo servizio "Consulente RED", tramite cui i pensionati possono consultare i dati reddituali rilevanti utilizzati dall'INPS per la determinazione del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito erogate provvisoriamente in via anticipata, a partire dai redditi relativi all'anno di imposta 2022.

Il [messaggio 11 febbraio 2025, n. 525](#) descrive le caratteristiche del servizio, realizzato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che mette a disposizione un assistente virtuale in grado di supportare l'utente nella consultazione dei dati.

È possibile accedere al servizio tramite la pagina ["Consulente RED"](#) o l'area personale MyINPS. In alternativa, i pensionati possono ricevere assistenza dai patronati, che devono essere prima autorizzati tramite un mandato firmato digitalmente.

Fonte INPS.it

Retribuzioni convenzionali 2025 per i dipendenti italiani all'estero

Gli importi, che hanno anche valenza in campo fiscale, riguardano i lavoratori impiegati nei settori produttivi indicati nella tabella del decreto pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale di martedì 11 febbraio, il [decreto del 16 gennaio 2025](#) emanato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che stabilisce le retribuzioni convenzionali applicabili ai lavoratori italiani all'estero dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, previste dal DI n. 317/1987.

L'uso delle retribuzioni convenzionali, dal punto di vista fiscale, è previsto dal Tuir all'articolo 51 comma 8-bis per determinare, in deroga alle regole ordinarie, il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

Le retribuzioni sono indicate nella [tabella](#) allegata al decreto e sono applicabili esclusivamente ai settori produttivi indicati: industria, industria edile, artigianato, industria cinematografica, spettacolo, autotrasporto e spedizione merci, commercio-terziario, credito, assicurazioni, trasporto aereo, agricoltura, giornalismo.

Il decreto precisa che nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, le retribuzioni convenzionali sono frazionabili suddividendole per 26 giornate.

Fonte FiscoOggi.it

Cambi delle valute estere: online le medie di gennaio 2025

La certificazione di questi valori, fissati a cadenza mensile, ha rilevanza per le norme contenute nel Testo unico in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società

È disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate il [provvedimento del 13 febbraio 2025](#) che accerta le medie dei cambi delle valute estere rilevate nello scorso mese di gennaio, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato. La tabella contenuta all'interno del provvedimento riporta, accanto ai tassi di cambio, il nome dello Stato e la moneta di riferimento.

La pubblicazione dei cambi avviene mensilmente come previsto dal Tuir (articoli 56, comma 1, e 110, comma 9), secondo cui il cambio delle valute estere, agli effetti delle norme contenute nei Titoli I ("Imposta sul reddito delle persone fisiche") e Titolo II ("Imposta sul reddito delle società") che vi fanno riferimento, viene accertato ogni mese con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, in relazione al mese precedente, su parere conforme della Banca d'Italia.

Si ricorda che per le sole valute contrassegnate con l'asterisco i dati sono rilevati contro euro nell'ambito del Sebci (Sistema europeo di banche centrali).

Fonte FiscoOggi.it

Donazione con “nota” di premorienza: nulla osta al beneficio prima casa

Il diritto d’uso è, infatti, immediatamente efficace, realizzando così il trasferimento della titolarità dell’immobile al donatario, al momento della stipula dell’atto

La donazione con la clausola di premorienza soddisfa il requisito fissato dalla norma che regola l’agevolazione prima casa (lettera c) della Nota II-bis del Dpr n. 131/1986). Questo perché, al momento dell’acquisto del nuovo immobile, il donante non risulta più proprietario dell’abitazione donata, rispettando così le condizioni necessarie per accedere al beneficio.

L’affermazione costituisce il contenuto della [risposta n. 27 del 12 febbraio 2025](#), fornita dall’Agenzia a un contribuente, già proprietario di un’abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa, che desidera acquistare un nuovo immobile con la stessa agevolazione. Prima di procedere, ha deciso di donare la sua attuale abitazione alla madre, inserendo nell’atto di donazione una clausola, la quale prevede che gli effetti della donazione siano risolutivi in caso di premorienza della donna. Ciò significa che, in caso di decesso della madre, l’immobile tornerebbe automaticamente nel patrimonio del figlio.

Grazie alla citata clausola, il donante ritiene di soddisfare il requisito di non possesso di un altro immobile agevolato, poiché la donazione, essendo immediatamente efficace, trasferisce la proprietà alla madre, permettendogli di dichiarare di non possedere più alcun immobile al momento dell’acquisto del nuovo.

Innanzitutto, l’Agenzia riepiloga le condizioni, fissate dalla Nota II-bis dell’articolo 1 del Testo unico sull’imposta di registro, per poter beneficiare del bonus “prima casa”. In sintesi, l’acquirente deve soddisfare alcuni requisiti, tra cui:

- l’immobile deve trovarsi nel comune in cui ha o stabilisce la residenza entro diciotto mesi dall’acquisto
- deve dichiarare di non essere titolare di diritti su un’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni.

Poi, tornando al caso sottoposto alla sua attenzione, osserva che il donatario diviene proprietario del bene, ma al suo decesso il bene rientra nel patrimonio del donante.

Come dichiarato dal contribuente, la donazione precede un nuovo acquisto, per soddisfare il requisito di non possidenza di altro immobile acquistato con l’agevolazione in argomento.

Tanto detto, a parere dell’Agenzia ne consegue che, fermo restando il possesso degli altri requisiti e delle condizioni previste dalla norma di riferimento, non risultando titolare al momento dell’acquisto di altra abitazione agevolata, il richiedente può bissare la fruizione del beneficio.

La donazione è, infatti, immediatamente efficace, realizzando il trasferimento della titolarità dell’immobile alla madre donataria al momento della stipula dell’atto.

Fonte FiscoOggi.it

PMI: modifiche alla modalità di concessione della garanzia sulle operazioni finanziarie

Mediocredito Centrale, con circolare n. 1/2025 dell'11 febbraio 2025, comunica che, a seguito delle modifiche apportate al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, con riferimento alla modalità di concessione della garanzia sono apportate modifiche ai beneficiari e caratteristiche dell'attività, all'ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti e alla misura di copertura della garanzia.

Con circolare n. 1/2025 dell'11 febbraio 2025, Mediocredito Centrale comunica che, a seguito delle modifiche apportate al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, con riferimento alla modalità di concessione della garanzia sono apportate le seguenti modifiche:

1. ai beneficiari e caratteristiche dell'attività:

Le modifiche prevedono:

- l'ammissibilità delle società a responsabilità limitata con un numero di dipendenti non soci non superiore alle 10 unità con possibilità di acquisire garanzie reali nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative;
- l'ammissibilità di lavoratori autonomi o imprese titolari di p.iva da più di 5 anni;
- l'ammissibilità di imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. all'ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti:

le modifiche prevedono:

- Importo massimo finanziato pari a 75.000 euro, ovvero 100.000 euro in favore delle società a responsabilità limitata;
- Durata massima del finanziamento pari a 10 anni.

3. alla misura di copertura della garanzia per le operazioni di microcredito di importo superiore a 50.000 euro, ovvero per le operazioni che determinano un'esposizione complessiva sul microcredito superiore a 50.000 euro.

Come previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima del 60%. Inoltre, la garanzia è concessa con l'applicazione del modello di valutazione, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo.

Nel caso delle richieste di riassicurazione/controgaranzia, la predetta misura è il valore massimo che può raggiungere il prodotto tra la garanzia concessa dal soggetto garante, che non potrà mai essere superiore al 60%, e la riassicurazione concessa dal Fondo, che non potrà mai essere superiore all'80%.

Per le operazioni finanziarie di importo fino a 50.000 euro continua ad applicarsi quanto previsto dalla disciplina originariamente contenuta nell'art. 15-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (DL Anticipi), come da Circolare n. 21/2023, e successivamente prorogata con Legge 30 dicembre 2024, n.207 (Legge di Bilancio 2025), come da Circolare n. 20/2024.

La circolare e la modulistica di riferimento sono disponibili sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

Fonte IPSOA.it

Elenco tassativo per l'autotutela obbligatoria

Con riguardo all'applicazione dell'autotutela obbligatoria, l'Agenzia delle Entrate, richiamando le indicazioni già fornite con la circolare n. 21/E del 7 novembre 2024, ha sottolineato la tassatività dell'elenco contenuto nell'art. 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente. I vizi tassativamente individuati comportano l'annullamento dell'atto in sede di autotutela obbligatoria solo qualora gli stessi diano luogo a forme di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione.

Arrivano nuove importanti indicazioni per l'applicazione pratica dell'autotutela obbligatoria prevista dallo Statuto dei diritti del contribuente, così come riformato dal D.Lgs. n. 219/2023.

In risposta ad alcuni quesiti l'Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti sul nuovo istituto in vigore dal 18 gennaio 2024.

Autotutela obbligatoria: la normativa

L'istituto dell'autotutela tributaria obbligatoria risulta attualmente disciplinato dall'art. 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente, che è rubricato "Esercizio del potere di autotutela obbligatoria".

La disposizione rappresenta una novità molto importante, poiché la normativa previgente, per come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, prevedeva che l'esercizio in capo all'Amministrazione finanziaria dell'autotutela in campo tributario (sotto forma di annullamento d'ufficio, rinuncia alla imposizione o rimborso di somme non dovute) avesse essenzialmente natura discrezionale.

Autotutela obbligatoria: in quali casi?

La nuova previsione normativa stabilisce che l'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore sull'individuazione del tributo;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
- errore sul presupposto d'imposta;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

Al comma 2 della norma si prevede, per evidenti esigenze di certezza, il divieto di esercitare l'autotutela per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Come chiarito dalla relazione illustrativa riguardante la novella in commento, in sostanza non è ostativo all'autotutela né un giudicato meramente processuale, né un giudicato sostanziale basato su motivi diversi da quelli che giustificano l'autotutela.

Infine, il comma 3 recepisce il principio di delega afferente alla responsabilità amministrativa dei soggetti tenuti ad esercitare l'autotutela obbligatoria, riproducendo l'analoga norma già prevista, per alcune ipotesi riguardanti la sola Agenzia delle Entrate, e si specifica che la responsabilità di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 è limitata alle ipotesi di dolo.

L'elenco è tassativo

Richiamando le indicazioni già fornite con la

circolare n. 21/E del 7 novembre 2024, ha sottolineato la tassatività dell'elenco contenuto nell'art. 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente.

Quindi questa norma prevede l'obbligo, in capo all'Amministrazione Finanziaria, di annullare atti di imposizione ovvero di rinunciare all'imposizione, anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti divenuti definitivi, qualora ricorrano i vizi indicati nel comma 1 dell'articolo stesso, sopra evidenziati, e qualora gli stessi diano luogo a forme di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che deve ritenersi che l'elencazione sia da considerarsi come tassativa e, dunque, di stretta interpretazione, per rispondere a quelle esigenze di certezza cui il legislatore delegato ha inteso ispirarsi.

Riprendendo il documento di prassi del 7 novembre 2024, l'Amministrazione finanziaria ha sottolineato che la tassatività si evince anche dal raffronto tra il tenore letterale dell'art. 10-quater e l'art. 2 dell'abrogato decreto ministeriale n. 37 del 1997, il cui carattere meramente esemplificativo era stato reso esplicito mediante l'utilizzo dell'espressione "quali tra l'altro", anteposta alla puntuale elencazione delle fattispecie che potevano dare luogo all'esercizio dell'autotutela.

Attenzione

Per favorire la certezza del rapporto tributario, deve ritenersi che i vizi tassativamente individuati comportino l'annullamento dell'atto in sede di autotutela obbligatoria solo qualora gli stessi diano luogo a forme di "manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione".

La conseguenza è che ove sussistano obiettive condizioni di incertezza relative al corretto inquadramento della fattispecie, l'amministrazione finanziaria può rilevare che la fattispecie rappresentata non rientri tra quelle che legittimano il ricorso all'art. 10-quater e quindi all'istituto dell'autotutela obbligatoria per l'assenza della condizione di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione.

Fonte IPSOA.it

Rottamazione quater, auto aziendali e assemblee a distanza: le novità dal decreto Milleproroghe

Con gli ultimi emendamenti approvati dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato arriva la possibilità per chi è decaduto della rottamazione quater, per non aver pagato o pagato tardivamente una rata, di essere riammesso presentando una dichiarazione entro il 30 aprile 2025. Ha incassato il via libera anche un emendamento di modifica del nuovo regime per la gestione dei fringe benefit auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, in vigore dal 1° gennaio 2025. È passato anche un emendamento che proroga al 31 dicembre 2025 il termine per le assemblee a distanza di società ed enti, anche se la modalità non è prevista nello statuto.

La Commissione Affari Costituzionali del Senato nella giornata del 12 febbraio 2025 ha concluso le votazioni degli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024).

Il provvedimento, in scadenza il 25 febbraio 2025, è all'ordine del giorno dell'Aula il 13 febbraio 2025 e dopo l'approvazione in prima lettura al Senato sarà trasmesso alla Camera per il via libera definitivo.

Nuova formulazione dell'emendamento sulla rottamazione quater

Tra gli ultimi correttivi approvati spicca l'emendamento riformulato che riapre la rottamazione quater per chi è decaduto per non aver pagato o pagato tardivamente una rata.

Nello specifico, il nuovo testo prevede che limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate, per l'adesione alla rottamazione quater, i debitori che al 31 dicembre 2024 sono decaduti dal beneficio possono essere riammessi rendendo la dichiarazione di riammissione entro il 30 aprile 2025.

Il pagamento delle somme, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo dal 1° novembre 2023 potrà essere effettuato:

- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025,
- oppure
- nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025.

Allentata la stretta sulle auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti

È passato anche un emendamento che modifica il nuovo regime per la gestione dei fringe benefit auto aziendali concesse ad uso promiscuo ai dipendenti, in vigore dal 1° gennaio 2025.

Con il correttivo approvato si precisa che l'aumento del costo chilometrico previsto dalla legge di bilancio 2025 per le auto con motore termico e quelle ibride non si applica ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnati ai dipendenti all'atto della consegna nel 2025.

Ulteriore proroga del divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

Ha ottenuto il via libera anche un emendamento che proroga ulteriormente il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati.

La formulazione originaria dell'art. 3, c. 6, D.L. n. 202/2024 proroga il divieto di soli 3 mesi, dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025, il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati.

Con il correttivo approvato il divieto slitta fino alla fine dell'anno.

Pertanto, a seguito dell'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2025, gli operatori sanitari devono emettere le fatture in formato cartaceo (oppure in formato elettronico, ma senza utilizzare il Sistema di Interscambio come canale di invio) e continuare a trasmettere i dati al Sistema TS (se tenuti a farlo) secondo le ordinarie modalità.

Ai sensi dell'art. 9-bis, c. 2, del D.L. n. 135/2018, il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Proroga al 31 dicembre 2025 per le assemblee on line

Con un ulteriore emendamento approvato viene consentito fino al 31 dicembre 2025 di svolgere a distanza le assemblee degli organi di società ed enti, anche quando la modalità non è prevista dallo statuto.

La proroga prevede inoltre la possibilità, in deroga alle diverse disposizioni statutarie di:

- consentire l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;

- prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Fonte IPSOA.it